



ODG

N. 897

Politiche regionali del lavoro. Limitare i tirocini diversi da quelli curricolari e salvaguardare il lavoro per i giovani.

Presentato dal Consigliere regionale:

GALLO RAFFAELE (primo firmatario) 14/11/2022

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 14/11/2022

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

collegato al disegno di legge regionale n. 220 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno.

Oggetto: Politiche regionali del lavoro. Limitare i tirocini diversi da quelli curricolari e salvaguardare il lavoro per i giovani.

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesse che

- il momento dell'ingresso nel mondo del lavoro spesso costituisce per le nuove generazioni un passaggio gravato da una serie di criticità, acute, peraltro, dalla situazione di emergenza economica contingente. In questo contesto un elemento particolarmente problematico è il diffuso "abuso" del tirocinio extracurricolare;
- la Regione Piemonte, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, ha regolamentato i tirocini extracurricolari con le deliberazioni n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e n. 85-6277 del 22 dicembre 2017. L'indennità minima di partecipazione è stata fissata a 3,40 euro l'ora nel caso di tirocini per "soggetti svantaggiati" o, negli altri casi, di 600 euro lordi mensili per un impegno settimanale di 40 ore, che può ridursi in relazione all'impegno del tirocinante fino a 300 euro lordi mensili per un impegno settimanale di 20 ore. I medesimi atti fissano, poi, in 2 mesi la durata minima del tirocinio e in 6 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, la durata massima e designano come possibili destinatari non soltanto i soggetti disabili e svantaggiati e quelli che hanno appena completato un percorso di istruzione o di qualifica professionale, ma, altresì, la generalità dei lavoratori percettori di strumenti di sostegno al reddito ovvero a rischio di disoccupazione o ancora occupati ma in cerca di altra occupazione, configurando, dunque, una platea estremamente ampia e almeno in parte slegata da formazione e orientamento;

considerato che

- il tirocinio è stato pensato come periodo di orientamento e formazione e non alla stregua di un contratto di lavoro: ha una retribuzione molto bassa, non prevede ferie, contributi, malattia, cassa integrazione o indennità di disoccupazione al termine. Per tali caratteristiche, negli ultimi anni il ricorso al suo impiego ha conosciuto un notevole incremento, a scapito dell'apprendistato professionalizzante, che offre maggiori tutele;

ricordato che

- con la Legge di bilancio 2022 sono state introdotte nuove norme sui tirocini, come definite ai commi 720-726 dell'articolo 1. Il comma 721, in particolare, ha attribuito alla Conferenza Stato-Regioni il compito di operare una revisione delle linee-guida comuni in materia di tirocini extracurricolari, specificando che tale revisione debba attenersi a *"criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale"*. La lettera b) del medesimo comma prevede, poi, che le linee guida individuino una congrua indennità minima, non inferiore alla soglia di povertà di ciascuna regione;

ritenuto che

- i tirocini extracurricolari, quale strumento di formazione e inserimento lavorativo, debbano essere attivabili unicamente nelle seguenti fattispecie: soggetti svantaggiati e soggetti non occupati che abbiano concluso un percorso formativo nei dodici mesi precedenti all'attivazione del tirocinio stesso;
- i limiti temporali dei tirocini extracurricolari debbano essere i seguenti: per i soggetti svantaggiati rimangano i limiti temporali e le modalità attualmente in vigore; per i soggetti non occupati, fermo restando il limite minimo di 2 mesi attualmente in vigore, il limite massimo sia posto a 6 mesi, comprensivo di eventuali proroghe come peraltro già previsto dalla normativa vigente in Piemonte;
- la Regione debba fissare una indennità minima non inferiore alla propria soglia di povertà e comunque non inferiore ai 500 euro mensili, indipendentemente dal numero settimanale di ore che costituiscono l'impegno del tirocinante. Tale indennità minima deve avere valore sia per i soggetti privati che per gli enti pubblici. Qualora il tirocinio comporti per il tirocinante spese superiori al valore minimo dell'indennità regionale, al tirocinante debba essere riconosciuto un rimborso spese integrativo o un'indennità di tirocinio non inferiore all'ammontare delle spese sostenute;
- la Regione, inoltre, con riguardo al *"tetto"* al numero di attivazione, deve stabilire che:
 - per i soggetti che hanno più di 20 unità operative, si elimini qualsiasi possibilità di ulteriori attivazioni in deroga al numero massimo di tirocini;
 - sia mantenuta la proporzionalità del 10% di tirocini attivabili sul numero totale delle unità operative assunti a tempo indeterminato o determinato pari o superiore ad un anno;
 - qualora meno del 25% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti si trasformino in un contratto di apprendistato, a tempo determinato pari o superiore ad un anno o indeterminato, si perda la possibilità di attivare nuovi tirocini per i 12 mesi successivi;
- la Regione si debba impegnare a utilizzare fondi pubblici per il finanziamento di tirocini extracurricolari solo per i casi sopracitati di soggetti svantaggiati;

sottolineato che

- nel Disegno di legge regionale n. 220 “*Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024*” è prevista l’iscrizione di un nuovo capitolo di spesa per il sostegno all’occupazione nell’ambito di servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Pertanto, si ritiene che la discussione attualmente in corso possa essere una sede idonea per la trattazione anche dell’atto di indirizzo in questione, che tocca un tema molto rilevante ed urgente delle politiche regionali del lavoro, non solo dal punto di vista finanziario.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- **a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni**, sulla base di quanto sopra esposto, una revisione delle linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curricolari o ad adottarle, con proprio provvedimento, nelle more di un accordo nella sede indicata, ferma restando l’indennità minima di 600 euro mensili prevista per i tirocini con un impegno di 40 ore settimanali;
- **ad attivarsi** per quanto di propria competenza per pervenire ad una riforma complessiva degli strumenti dell’apprendistato e del tirocinio, incentivando il primo quale forma più tutelata e adeguata di accesso al mondo del lavoro e, al contempo, riaffermare la natura eminentemente orientativa del secondo, la cui attivazione deve essere limitata ai soli soggetti ancora in corso di formazione.